

## Le scadenze

# 21 maggio

### L'entrata in vigore

L'obbligo di avere l'attestazione Soa per i lavori di importo superiore a 516mila euro non si applica in nessun modo ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Taglia prezzi), e ai lavori non avviati ma i cui contratti di appalto o di subappalto siano stati sottoscritti, con data certa, prima della data chiave del 21 maggio. Chi non ricade in questa esclusione dovrà considerare gli effetti della norma

# 1 gennaio 2023

### Il secondo step

I lavori iniziati dopo il 21 maggio che siano ancora in

corso al primo gennaio del 2023 dovranno applicare le nuove regole. In sostanza, allora, sarà necessario che l'impresa abbia l'attestazione Soa o, in alternativa, che abbia sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione Soa

# 1 luglio 2023

### Il terzo step

A luglio del 2023 la norma diventa pienamente efficace. A partire da questa data, allora, sarà necessario affidare i lavori di importo superiore a 516mila euro esclusivamente ad imprese in possesso dell'attestazione Soa. In assenza di questo requisito, il committente non potrà accedere agli incentivi fiscali relativi agli interventi